



Città di Castelsardo

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 del Reg.

Data 12/05/2011

OGGETTO: Approvazione programmazione triennale fabbisogno di personale 2011-2013.

L'anno **duemilaundici** il giorno dodici del mese di maggio alle ore 9.00 e segg. nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE

Sono presenti:

		P	A
Santoni Matteo Giovanni	- Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cuccureddu Franco	- Assessore		<input checked="" type="checkbox"/>
Fiori Roberto	- Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
Palmas Maria Assunta	- Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
Salvo Michele	- Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
Suzzarellu Salvatore	- Assessore		<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4) lett.a del Decreto legislativo 18.08.2000, n.267) il Segretario Comunale Dr.ssa Giovanna Siro.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i medesimi a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 13 del 11.05.2011 dell'ufficio proponente: AA.GG.;
che in calce su tale proposta sono stati espressi, ai sensi dell'art.49 del D.L.vo. 267/2000 i seguenti pareri:

in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole;

in ordine alla regolarità contabile: Favorevole, nei limiti delle previsioni di spesa del personale;

- Premesso:

– che l'art. 91 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, sull'ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;

– che l'art. 39 della Legge 449/1997 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

– che l'art. 19 comma 8 della L. 448/2001 stabilisce che “gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

– che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli artt. 5 e 6 del decreto Legislativo 165/2001 così come modificati dagli artt. 34 e 35 del Decreto legislativo 150/2009;

- Considerato:

– che l'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'art. 7 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 prevede che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;

– che tali azioni sono rivolte ai seguenti ambiti di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico – amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici ;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

- Dato atto:

– che ai fini dell'applicazione delle limitazioni sopra indicate costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

– che in caso di mancato rispetto del comma 557 sopra citato trova applicazione il comma 4 dell'art. 76 della legge 133/2008 a norma del quale “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

- **Richiamato** l'art. 14 comma 9 del Decreto Legge 78/2010, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, a norma del quale gli enti, nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 40% delle spese correnti, possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

- Dato atto:

– che la spesa di personale del Comune di Castelsardo per l'anno 2011 è inferiore al 40% delle spesa corren-

te;

- **Accertato** che la spesa per il personale, quantificata sulla base dei criteri stabiliti dalla Corte dei Conti, risulta inferiore in termini assoluti al consuntivo 2010 così come risulta dallo schema allegato alla lettera "B" al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale;

- **Ritenuto** di dover ridefinire il piano triennale occupazionale, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni previste dalla vigente normativa, tenuto conto altresì delle disponibilità finanziarie dell'ente;

- **Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n° 117 del 8.11.2010, con la quale è stata modificata la vigente pianta organica;

- **Richiamata** la deliberazione di G.C. n° 01 del 12.01.2011 con la quale è stato concesso alla Sig. Scanu Pina Angela Antonella, dipendente a tempo indeterminato di questo ente in qualità di Istruttore Amministrativo Cat. C assegnata al Servizio Demografico, il nulla osta ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 per il procedimento di mobilità volontaria esterna al Comune di Cargeghe con decorrenza dal 01.04.2011;

- **Rilevato** che il suddetto posto vacante è stato ricoperto con mobilità interna da un Agente di Polizia Municipale e pertanto si è reso vacante n° 1 posto nella dotazione del suddetto ufficio;

- **Rilevato** che è intendimento dell'A.C. di voler procedere alla copertura del suddetto posto vacante in dotazione organica mediante mobilità volontaria tra enti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 con contratto a tempo indeterminato e pieno con decorrenza presumibilmente dal 01.08.2011;

- **Richiamato** il D.P.C.M. 15/02/2006, che in attuazione dell'articolo 1, comma 98 della legge 311/2004, regola le assunzioni nel pubblico impiego e interpreta l'istituto della mobilità come passaggio all'interno della stessa Pubblica Amministrazione;

- **Ritenuto**, inoltre, di voler procedere nell'anno 2011 all'assunzione a tempo determinato con contratto a tempo pieno delle seguenti unità:

- n° 4 posti di Agenti di Polizia Municipale Cat. C1 Settore Vigilanza per 3 mesi con decorrenza dal 01.07.2011
- n° 3 ausiliari del traffico Cat. B1 Settore Vigilanza per sette mesi part-time 30 ore settimanali con contratto di somministrazione di lavoro interinale

- **Ritenuto** doveroso, per esigenze connesse ai progetti intrapresi nell'anno 2010, prorogare sino al 31.12.2011 l'assunzione a tempo determinato di n° 1 istruttore tecnico Cat. C1 Settore Tecnico con contratto part-time al 50% e l'assunzione di n° 1 collaboratore amministrativo Cat. B3 Settore scolastico per 8 mesi con contratto part-time al 69%;

- **Dato atto** che questo Comune:

- ha rispettato il Patto di stabilità interno dell'anno 2010, così come risulta dalla certificazione redatta dal Responsabile del Settore economico finanziario;

- **Rilevato che:**

- l'ipotesi di assunzioni sarà trasmessa al Revisore dei Conti, ai sensi dell'art.19 comma 8 della L.448/2001 al fine di verificare il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa prevista dall'art.39 della L.449/1997 e dall'art.1 comma 557 della L.296/2006;
- l'ipotesi di assunzioni sarà trasmessa per apposita informazione, ai sensi dell'art.7 del CCNL 01.04.1999 alla R.S.U. e alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. di Comparto;

- **Accertato**, inoltre, che nel Bilancio di previsione annuale e pluriennale saranno stanziati le somme occorrenti per la suddetta ipotesi di piano delle assunzioni anno 2011;

Dato atto che questo Comune:

- ha assicurato la riduzione delle spese del personale ai sensi del comma 557 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, così come accertato dall'organo di revisione contabile nella relazione al bilancio di previsione dell'anno 2010;

ha accertato che l'incidenza della spesa del personale sulle spese correnti previste nel bilancio di previsione 2010 è inferiore al 40% ai sensi dell'art. 14 comma 9 del Decreto Legge 78/2010, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, così come risulta dalla certificazione redatta dal Responsabile del Settore economico finanziario

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Approvare il seguente programma delle assunzioni di personale:

ANNO 2011

- assunzione a tempo indeterminato e pieno mediante mobilità tra enti ex art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 n° 1 Agente di Polizia Municipale Cat. C/1 Settore Vigilanza Demografico con decorrenza presumibilmente dal 01.08.2011
- assunzione a tempo determinato con contratto a tempo pieno n° 4 posti di Agente di Polizia Municipale Cat. C1 Settore Vigilanza per 3 mesi con decorrenza dal 01.07.2011
- prorogare sino al 31.12.2011 l'assunzione a tempo determinato di n° 1 istruttore tecnico Cat. C1 Settore Tecnico con contratto part-time al 50%
- prorogare sino al 31.12.2011 n° 1 collaboratore amministrativo Cat. B3 Settore scolastico per 8 mesi con contratto part-time al 69%

ANNO 2012

- n° 4 posti di Agenti di Polizia Municipale Cat. C1 Settore Vigilanza per 3 mesi

ANNO 2013

- n° 4 posti di Agenti di Polizia Municipale Cat. C1 Settore Vigilanza per 3 mesi

- **Dare atto** che le assunzioni di n° 3 ausiliari del traffico Cat. B1 Settore Vigilanza per sette mesi con contratto part-time avverrà mediante somministrazione di lavoro interinale;

- **Dichiarare**, altresì, con separata ed unanime votazione la presente immediatamente esecutiva.

IL SINDACO
F.to Dott. Matteo Giovanni Santoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Siro


Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO	FIRMA
È stata affissa all'Albo pretorio il giorno 10 MAG. 2011 e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi	Fto Dott.ssa Giovanna Siro
È stata comunicata, con lettera n. <u>3734</u> in data ai capigruppo consiglieri	Fto Dott.ssa Giovanna Siro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelsardo li



Il Segretario Comunale